



Regolamento del Presidio di Qualità d'Ateneo (PQA)

Art. 1 Composizione, nomina e durata del mandato

Il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) e-Campus è composto da almeno 5 membri:

- Un professore di prima o seconda fascia facente funzione di Presidente;
- Un esperto, anche esterno, con specifiche competenze nel settore della valutazione, referente, assieme al Presidente, delle attività del PQA verso tutti gli organi e le articolazioni interni all'Ateneo;
- Almeno tre docenti di riferimento con competenze adeguate a svolgere le procedure relative all'AQ di ateneo e contribuire ad assicurare un adeguato flusso informativo fra il PQA, il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

I componenti del PQA sono nominati con decreto del Presidente del C.T.O. e restano in carica fino alla scadenza del mandato ricevuto che è di norma di 2 anni.

L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, o gettone di presenza ad eccezione del rimborso spese sostenute per la partecipazione agli incontri connessi al loro incarico.

Art. 2 Compiti

Il Presidio di Qualità assume un ruolo centrale nell'Assicurazione di Qualità (AQ) dell'Ateneo. In particolare ha il compito di:

- a livello globale:
 - promuovere la cultura della qualità; supervisionare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo;
 - proporre strumenti comuni per l'AQ e le attività formative ai fini della loro applicazione; fornire supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e alle Facoltà.
- A livello di attività formative:
 - organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
 - sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - monitorare i risultati dei processi formativi e renderli disponibili ai fini dell'assicurazione e autovalutazione/valutazione interna della qualità regolare e verificare le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
 - valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;

- assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
- organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- A livello di attività di ricerca:
 - verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca);
 - sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Il PQA istituito in e-Campus compone, insieme agli organi di governo, al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni Paritetiche e ai Comitati dei Corsi di Studio, il sistema per l'assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca come richiesto dal D.Lgs. 19/12.

Art. 3 Supporto tecnico e amministrativo

Il supporto tecnico e amministrativo al “Presidio della Qualità” è fornito da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dai responsabili dei settori e, qualora costituiti, degli uffici operanti in materia di didattica e servizi agli studenti all'interno.

Art. 4 Accesso alle informazioni

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Il Presidio della Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Art. 5 Funzionamento del Presidio della Qualità

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Il Presidio deve riunirsi, di norma, almeno una volta al mese per via telematica e quando necessario in persona. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, per impellenti motivi, il Presidente ha facoltà di convocare il Presidio con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.
3. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura dell'ufficio del Presidio della Qualità ai componenti del Presidio, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo prima della riunione.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
5. Le sedute del Presidio non sono pubbliche, tuttavia, per la discussione di argomenti di particolare interesse, il Presidente può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il docente più anziano in ruolo.

8. Le funzioni di segretario sono svolte dal docente con minore anzianità di servizio.

Art. 6 Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta successiva.
2. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.
3. Il verbale deve essere inviato al Presidente del C.T.O., al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed alle Commissioni Paritetiche.
4. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 7 Approvazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento del Presidio della Qualità, proposto e articolato dal C.T.O., deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto di emanazione.